

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Macerata S.p.A

Contrada Acquevive 20/A - 62100 - Macerata (MC)

Tel.: 0733/2501- Fax: 0733/250240

Email: info@bancamacerata.it Pec: bprm@pec.bancamacerata.it Sito internet www.bancamacerata.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Macerata n. REA 163874 c.f. 01541180434

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5623 - cod. ABI 03317

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

Iscrizione ad Albi o elenchi: _____

Numero Delibera Iscrizione all'albo/Elenco: _____

Qualifica: _____

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**Mandato a vendere**

Con il Mandato a Vendere il titolare di un "Deposito Titoli a custodia ed amministrazione" autorizza irrevocabilmente la Banca a disporre dei titoli e/o valori, che formano o formeranno oggetto del deposito stesso, per decurtare e/o estinguere una linea di credito concessa al debitore garantito.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rischio che la Banca si avvalga della facoltà concessa dal Garante con il Mandato a Vendere e quindi che gli strumenti finanziari inseriti nel "Deposito Titoli a custodia e amministrazione" possano essere venduti sul mercato per decurtare o estinguere i debiti garantiti;
- rischio andamento mercato, con riferimento alla procedura illustrata al punto precedente; la vendita forzata degli strumenti finanziari da parte della Banca può comportare una perdita in conto capitale rispetto ai prezzi di carico gli strumenti finanziari che si vendono;
- l'indisponibilità gli strumenti finanziari inseriti nel "Deposito Titoli a custodia e amministrazione" impedisce all'intestatario degli strumenti finanziari di poter cogliere le opportunità offerte dall'andamento del mercato mobiliare.

Lettera di patronage

La lettera di patronage è un impegno, in forza del quale la società che la sottoscrive (c.d. Patronnant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione all'operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera medesima (lettera di patronage forte) oppure per sostenere finanziariamente un altro soggetto (c.d. debitore principale) affinché possa adempiere alle obbligazioni assunte (lettera di patronage debole).

La lettera di patronage è rilasciata da società in relazione ad operazioni creditizie concesse dalla Banca a società partecipate, direttamente o indirettamente. Nella prassi esistono lettere di patronage c.d. "forti" o "deboli".

La società che sottoscrive la lettera di patronage "forte" si impegna a:

- non disporre della propria partecipazione, diretta o indiretta, in una società alla quale la Banca abbia concesso un affidamento senza una preventiva comunicazione scritta alla Banca medesima ovvero, per le sole operazioni creditizie concesse a tempo determinato;
- rimborsare alla Banca quanto alla stessa dovuto dalla società affidata sia nell'ipotesi di cessione della propria partecipazione, sia nell'ipotesi che detta società venga messa in liquidazione o sottoposta a procedura

concorsuale.

La società che sottoscrive la lettera di patronage “debole” si impegna a:

- non disporre della propria partecipazione, diretta o indiretta, in una società alla quale la Banca abbia concesso un affidamento senza una preventiva comunicazione scritta alla Banca;
- fare in modo che la società affidata faccia sempre fronte alle sue obbligazioni nei confronti della Banca ai fini del rimborso del debito derivante dall'operazione di credito individuata nella lettera di patronage.

Tra i principali rischi della lettera di patronage forte, va tenuto presente che, se il debitore principale non effettua il pagamento, il sottoscrittore della lettera di patronage può dover rimborsare alla Banca, al verificarsi di determinate condizioni, quanto dovuto da parte della società affidata in relazione all'operazione di credito individuata nella lettera di patronage medesima, nei limiti dell'importo garantito.

Rilascio di effetti cambiari a garanzia

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la Banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) ed eventualmente di un terzo (avallante). L'avallo è una forma di garanzia personale mediante la quale una persona (avallante) si obbliga a garantire il pagamento assunto dal cliente (obbligato principale).

L'effetto cambiario a garanzia può essere rilasciato con scadenza “in bianco” ovvero a “vista”.

Nel primo caso l'effetto viene emesso senza l'indicazione della scadenza e dell'importo ed è accompagnato dal cosiddetto “patto di riempimento”, nel quale sono precisate le condizioni ed i limiti per il riempimento dei suddetti parametri. Il riempimento dell'effetto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, può essere effettuato entro un termine massimo di 3 anni dalla data di emissione dell'effetto. Alla scadenza di tale termine, qualora il finanziamento garantito abbia una durata superiore, si provvede al rinnovo dell'effetto in funzione del debito residuo a quella data.

Nel secondo caso l'effetto viene emesso per l'importo integrale della garanzia, con scadenza a “vista” e riportando, nel corpo del titolo, la data massima entro la quale l'effetto potrà essere presentato per l'incasso, quest'ultima stabilita in funzione della durata del finanziamento.

In caso di inadempimento di pagamento, la garanzia potrà essere fatta valere in funzione del residuo credito vantato dalla Banca. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la Banca può far elevare il protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio. A tal riguardo, la Banca ha la facoltà di completare ai sensi dell'art. 14 R.D. 14/12/1933, n. 1699, gli effetti “in bianco” con i dati necessari, indicando l'importo massimo stabilito al momento del rilascio e la scadenza ritenuta più opportuna.

Il titolo cambiario deve essere assoggettato all'imposta di bollo secondo le vigenti disposizioni in materia.

Il principale rischio è quello che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita dall'effetto di “smobilizzo”, la Banca può avvalersi del titolo cambiario per il recupero del proprio credito procedendo, in via esecutiva o negli altri modi consentiti dalla legge, nei confronti del debitore principale e/o degli eventuali avallanti. L'avallante ha sempre il diritto di regresso nei confronti del debitore principale per le somme eventualmente pagate.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

Rimborso spese informazione precontrattuale	0,00€
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico(per ogni singola comunicazione) (*)	2,75€
Spese per altre comunicazioni e informazioni	2,75€
Oneri fiscali	a carico del cliente

(*) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, **gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati**

ESTINZIONE E RECLAMI

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La garanzia si estingue dopo l'integrale ed irrevocabile adempimento da parte del debitore delle obbligazioni garantite, fermo ed impregiudicato il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore che verso altri coobbligati.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Contrada Acquevive 20/A, 62100 MACERATA legale@bancamacerata.it oppure a bprm@pec.bancamacerata.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Mandato a vendere

Affidato	Il soggetto al quale la Banca ha concesso un'Apertura di Credito in Conto Corrente.
Mandato a vendere	Autorizzazione irrevocabile a disporre, e quindi a negoziare in qualsiasi momento, i titoli e/o valori inseriti in un Deposito Titoli a custodia e amministrazione.
Contratto di fido	Il contratto sottoscritto dall'Affidato con la Banca per l'Apertura di Credito in Conto Corrente.
Deposito titoli a custodia e amministrazione	È il rapporto ove confluiscono tutti i valori mobiliari intestati al/ai titolare/i del deposito.
Garante	Il soggetto che ha sottoscritto il Mandato irrevocabile a Vendere strumenti finanziari presso la Banca a garanzia di un finanziamento concesso da quest'ultima all'Affidato.
Irrevocabile	Quando il Mandato a Vendere viene conferito con lo scopo di costituire una garanzia, il mandato assume il carattere di "irrevocabilità" (non è quindi consentito al mandante di recedere da tale contratto) in quanto ai sensi dell'art. 1723 secondo comma del c.c. viene conferito nell'interesse del mandatario (Banca).

Lettera di patronage

Debitore principale	Persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Garante/Patronnant	Persona che rilascia la lettera di patronage a favore della Banca.
Importo massimo garantito	Complessiva somma (per capitale, interessi e spese), che il Patronnant si impegna a pagare alla Banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Partecipazione societaria diretta	Detenzione da parte di una società di azioni o di quote in un'altra società.
Partecipazione societaria indiretta	Detenzione di azioni o quote di una società che, a sua volta, detiene quote od azioni della società che si intende agevolare con la sottoscrizione della lettera di patronage.

Rilascio di effetti cambiari a garanzia

Avallante	Persona che rilascia l'avallo e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
-----------	---

Cambiale con scadenza a vista	La cambiale che scade nel momento della presentazione che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
Cambiale in bianco	La cambiale firmata all'atto del rilascio ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
Debitore principale	Persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Protesto	Atto redatto da un pubblico ufficiale che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati protestati vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Reviviscenza della garanzia	La garanzia torna ad avere efficacia, se il pagamento garantito viene annullato, revocato o comunque reso inefficace.